

**CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DE VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 62/2017, Art. 6, comma 5 *Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo*

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi dal consiglio di classe – nel corso di una seduta a ciò dedicata – considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

I criteri per le definizioni del voto di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, deliberati dal collegio dei docenti, durante la seduta del 25 maggio u.s., sono i seguenti:

1. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe prima, esclusi il voto di comportamento e il giudizio di religione;
2. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe seconda, esclusi il voto di comportamento e il giudizio di religione;
3. la media dei voti di tutte le discipline del primo e del secondo quadrimestre di classe terza, esclusi il voto di comportamento, che, secondo il Decreto legislativo 62/2017, è sostituito da un giudizio sintetico, e il giudizio di religione;
4. la media dei quattro voti di cui ai punti 1., 2. e 3.

La media di cui al punto 4 può essere modificata, per eccesso o per difetto, tenendo in considerazione i seguenti, ulteriori criteri:

5. i risultati conseguiti nei test I.N.VAL.S.I.;
6. la situazione di partenza;
7. i progressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio;
8. l'impegno dimostrato nel corso del triennio, rapportato alle potenzialità personali;
9. l'atteggiamento manifestato, nel triennio, nei confronti dell'offerta formativa pianificata dall'istituzione scolastica.